

## ECM TRIENNIO 2020-2022 in sintesi:

### 1) Il triennio valido per l'ottenimento dei crediti ECM in vigore dal 01 gennaio 2020 si concluderà il 31 dicembre 2022.

I crediti conseguiti vengono considerati per triennio e non per anno.

Al fine di non trovarsi al termine dell'anno 2022 con debiti formativi, è opportuno controllare per tempo e provvedere all'acquisizione dei crediti eventualmente mancanti; ogni iscritto potrà verificare la propria situazione registrandosi sul portale del COGEAPS Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie al link seguente:

<https://application.cogeaps.it/login> - è possibile registrarsi o autenticarsi solo con SPID.

### 2) Sul proprio profilo è presente il prospetto dei crediti da acquisire.

Il totale dei crediti da acquisire per legge è 150 ma il conteggio definitivo è sempre individuale e varia per ciascuno in seguito ai diversi criteri applicati da COGEAPS ai quali si ha diritto. La possibilità di "spostare" i crediti da un triennio all'altro è scaduta il 30.06.2022

Le riduzioni automatiche effettuate dal COGEAPS potrebbero essere ad esempio:

- 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
- 20 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente hanno soddisfatto il proprio dossier formativo di gruppo dato a tutti dalla FNOMCeO.
- Nell'anno 2020 è stata aggiunta una ulteriore riduzione di 10 crediti per gli iscritti che nel triennio precedente avevano ottenuto crediti relativi a corsi su vaccini e strategie vaccinali.

### **3) Nell'anno 2020 a seguito della situazione Covid 19, sono state emanate la L. 6 giugno 2020, n. 41, art. 2-ter della e la legge 17 luglio 2020 n. 77 l art. 5 bis**

Tali leggi hanno stabilito che “i crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti **sanitari** di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19”.

Per un terzo si intende non 50 crediti in automatico, ma UN TERZO DEL PROPRIO DEBITO FORMATIVO PERSONALE: ad esempio se il sanitario per il triennio 2020-2022 da 150 crediti gli sono decurtati 30 crediti e in totale deve quindi farne 120, il terzo di 120 è 40, quindi gli verranno decurtati ulteriori 40 crediti.

Il COGEAPS ha già provveduto ad applicare questa disposizione nell'attuale triennio 202-2022, pertanto ogni iscritto si vedrà la situazione finale dei crediti da acquisire.

### **4) L'iscritto può conseguire i crediti:**

- partecipare a corsi residenziali e a distanza (non c'è più la distinzione fra le due modalità di acquisizione);
- costruire il proprio Dossier Formativo che può essere individuale, (costruito direttamente dal singolo professionista nel sito del COGEAPS), sulla base della programmazione del proprio fabbisogno formativo triennale, o di gruppo;
- tramite le attività di formazione individuale (pubblicazioni scientifiche, ricerca, tutoraggio individuale, autoformazione e formazione individuale all'estero) fermo restando il limite del 20% per l'autoformazione sull'ammontare totale dei crediti.

**5) Per gli esoneri (corsi di specializzazione in corso, master, corso di formazione MMG, dottorato di ricerca ecc..) ed esenzioni (malattia, congedi parentali, aspettativa cariche pubbliche, medici pensionati con attività saltuaria non superiore a €5.000,00) è necessario inserire il dato per ogni anno di esonero/esenzione e caricare la documentazione che ne comprova il diritto, scaricando la modulistica direttamente dal portale.**

Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d'età il CoGeAPS riconosce in modo automatico l'esenzione, sulla base dell'età anagrafica del professionista presente sul portale.

**ATTENZIONE!:** Nel caso in cui il professionista settantenne o ultrasettante svolgesse la professione in modo non saltuario, dovrà tuttavia rinunciare all'esenzione, comunicandolo attraverso il portale CoGeAPS.

(Per esercizio saltuario della professione, si intende lo svolgimento di un'attività professionale da cui derivi un reddito annuo non superiore a € 5.000)

#### **6) L'ultima indicazione della CNFC riguarda il conseguimento obbligatorio di crediti formativi in materia di radioprotezione.**

in sintesi, in ottemperanza all'art. 162 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n° 101, i crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia ecc, e almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica, per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare”.

^ ^ ^ ° ^ ^ ^

Ricordiamo inoltre la piattaforma degli Ordini/ FNOMCEO <https://portale.fnomceo.it/corsi-fad/> grazie alla quale è possibile frequentare corsi on line gratuiti con l'acquisizione di un numero di crediti importante e con argomenti significativi.